



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 30 del 17/03/2020

Proposta n. 385/2020

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30.7.2019 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 10411 del 20.9.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 27053 del 25.9.2019) il Comune di Cortemaggiore ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 25 del 30.7.2019, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la proposta di Variante consiste in due distinte modifiche:
 - l'inserimento di una nuova previsione urbanistica a carattere produttivo (circa 28.000 mq) mediante riclassificazione di una "Zona agricola normale (art. 92)", ubicata a sud del comparto produttivo denominato CA.RE.CO (PPST n.4), in "Tessuto produttivo ampliamento esistente – Zona produttiva di nuovo impianto (art. 90 – 90.05)", con conseguente integrazione dell'art. 90 delle Norme di Piano, e, a compensazione, la riclassificazione (circa 166.000 mq) di parte di un "Tessuto industriale di nuovo impianto - Zona produttiva di nuovo impianto (art. 90 – 90.05)", ubicato a sud-ovest del Capoluogo, tra il Canale del Molino e l'Autostrada A21 – Diramazione Fiorenzuola d'Arda, in "Zona agricola normale (art. 92)";
 - la modifica del tracciato di progetto della tangenziale sud-ovest di Cortemaggiore e dell'intersezione con la SP n. 587 di Cortemaggiore, al fine di non attraversare un'area ad ovest della via Tre Case di pertinenza di un'azienda agricola;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 28233 del 7.10.2019;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 11945 del 31.10.2019, n. 1408 dell'11.2.2020 e n. 2533 del 5.3.2020 (rispettivamente registrata ai prot. prov.li n. 31403 del 4.11.2019, n. 3819 dell'11.2.2020 e n. 6439 del 5.3.2020), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto Decreto e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che il Comune di Cortemaggiore quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- della comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe (prot. comunale n. 10282/2019);
- della dichiarazione del competente Responsabile comunale inerente l'insussistenza, sul aree oggetto di Variante, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati (prot. comunale n. 10262/2019);
- dell'avvenuta pubblicazione, sul BURERT n. 300 del 18.9.2019, dell'avviso di adozione della Variante al PRG in esame;

Preso atto altresì:

- dei pareri (in atti) resi dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con note n. 56104 del 7.11.2019, n. 62851 dell'11.12.2019 e n. 12477 del 4.3.2020 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 32109 del 7.11.2019, n. 36191 dell'11.12.2019 e n. 6299 del 4.3.2020);

- del parere (in atti) reso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 12704 del 21.11.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 33995 del 22.11.2019);
- dei pareri (in atti) resi dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con note n. 185387 del 3.12.2019 e n. 28185 del 21.2.2020 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 35248 del 3.12.2019 e n. 5019 del 21.2.2020);;
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 125659 del 5.12.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 6439 del 5.3.2020 in allegato alla citata nota comunale n. 2533/2020);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti con nota del 13.11.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 6439 del 5.3.2020 in allegato alla citata nota comunale n. 2533/2020);
- del parere (in atti) reso da IRETI SpA con nota n. 17316 del 25.10.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 6439 del 5.3.2020 in allegato alla citata nota comunale n. 2533/2020);
- del parere (in atti) reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con nota n. 10025 del 25.11.2019 (pervenuto al prot. prov.le n. 6439 del 5.3.2020 in allegato alla citata nota comunale n. 2533/2020);

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 4.5.2020, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste (pareri) sono pervenute alla Provincia in data 5.3.2020;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore adottata con atto di Consiglio n. 25 del 30.7.2019, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, valutazioni V.PR.G CC 25-2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, valutazioni V.PR.G CC 25-2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 29 aprile 2019 (pubblicata sul BURERT n. 143 del 6 maggio 2019, Parte seconda) recante "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)", in sostituzione della direttiva DAL n. 112/2007 e del relativo aggiornamento introdotto con DGR n. 2193/2015;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Cortemaggiore adottata con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 30.7.2019 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, valutazioni V.PR.G CC 25-2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Cortemaggiore, valutazioni V.PR.G CC 25-2019"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cortemaggiore, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Cortemaggiore (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (Consorzio di Bonifica di Piacenza, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, ARPAE, IRETI, ATERSIR, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, AUSL),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Cortemaggiore adottata con atto di C.C. n.25 del 30.07.2019 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., come consentito dalla L.R. 24/2017 agli artt. 79 comma lettera b) e 4 comma 4 lettera a), nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, nonché delle seguenti **prescrizioni**:

- si richiama integralmente quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici;
- è necessario garantire il rispetto delle condizioni e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nel Rapporto Preliminare come integrato in riferimento alle osservazioni di cui al precedente punto;
- occorre rispettare le condizioni di sostenibilità e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

Aspetti generali

1. Premesso che la variante introduce una nuova area produttiva, ma nello stesso tempo propone lo stralcio di un'area produttiva classificata nel Piano vigente per un'estensione superiore a quella di nuovo inserimento, apportando un decremento e garantendo quindi il rispetto delle condizioni di cui all'art.15 comma 4 lettera c) punto 1 della L.R. 47/78 e s.m.i. per quanto riguarda il limite di incremento delle zone omogenee D del 6%, risulta necessario aggiornare i dati relativi al dimensionamento della variante, contenuti nella Relazione illustrativa, considerando anche gli incrementi alle zone D apportati con l'approvazione della variante parziale adottata con atto C.C. n. 24 del 30.06.2009 e approvata con atto C.C. n. 44 del 29.11.2010; si corregga inoltre il calcolo effettuato, sottraendo e non incrementando i mq 1.170 relativi alla approvazione di una variante parziale che ha apportato un cambio di destinazione da zona produttiva a zona residenziale.
2. In sede di approvazione della Variante al PRG, dovranno essere variate le Tavole in scala 1:10.000 e 1:2000 e la Tav. P1-5 Zonizzazione CA.RE.CO, interessate dalle modifiche proposte ma non presenti in allegato all'atto di adozione.
3. Si raccomanda di trasmettere alla Provincia, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod., gli elaborati relativi alla variante approvata, assicurando il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dello stesso art.15, anche in considerazione di un'ulteriore procedura di variante al PRG attualmente in itinere (adottata atto C.C. n. 25 del 30.06.2009).

Nuova previsione urbanistica a carattere produttivo – Comparto produttivo CA.RE.CO. e integrazione dell'art. 90 “Zone produttive di nuovo impianto”

4. La proposta del Comune di Cortemaggiore che anticipa quella già contenuta nel PSC (vd. Ambito destinato a nuovi insediamenti produttivi – P3) adottato, di ampliare il comparto CARECO e quindi sviluppare l'”Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale: Polo produttivo di sviluppo territoriale n.4” individuato sulla Tav.T2.1 del PTCP vigente, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.85 del Piano provinciale; le suddette disposizioni prevedono che l'attuazione e lo sviluppo dei Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale, vengano definiti attraverso un Accordo territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.15 della L.R.20/2000 e all'Art.114 del PTCP, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade.

In particolare, l'art.85 al comma 5, dispone che “gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le previsioni vigenti e le eventuali previsioni di edificabilità ricadenti nei Poli produttivi di rilievo sovracomunale in conformità ai contenuti dell'accordo territoriale e, in pendenza della sottoscrizione dell'accordo territoriale, in conformità alle direttive ed indirizzi di cui all'art.66, compatibilmente con i limiti e le condizioni stabilite dalle schede di cui all'allegato N7”. Considerato che l'accordo territoriale previsto, sarà sottoscritto prima dell'approvazione del PSC attualmente in itinere, si integrino le schede di valutazione degli impatti contenute nel Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (parte integrante della Variante), in riferimento alle misure di mitigazione e compensazione e alle direttive e prescrizioni per l'attuazione contenute nella scheda n.4 di cui all'Allegato N7 alle Norme del PTCP vigente oltreché ai pareri formulati dalle Autorità con competenza in materia ambientale nell'ambito del procedimento in esame.

5. La nuova previsione di carattere produttivo in loc. CA.RE.CO., deve essere attuata assicurando la dotazione di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, ossia con caratteristiche qualitative ed obiettivi prestazionali ambientali superiori agli standard previsti per la generalità delle aree produttive e propri delle "Aree ecologicamente attrezzate" così come definite dall'art.A-14 comma 1 della L.R.20/2000 e dall'art. 88 del PTCP vigente; i criteri di progettazione che dovranno essere seguiti dovranno pertanto essere quelli contenuti nell'Allegato A "Scheda di pianificazione urbanistica nuove aree produttive in località CA.RE.CO. e linee guida d'intervento" all'art.90 del PRG, che dovrà essere aggiornato modificando la tavola in scala 1:2000 con l'inserimento della nuova previsione proposta e l'evidenziazione degli indirizzi e dei criteri di intervento in riferimento al Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità (parte integrante della Variante).
6. Considerato che i criteri di progettazione, da seguire in sede attuazione della nuova previsione, dovranno essere quelli contenuti nell'Allegato A "Scheda di pianificazione urbanistica nuove aree produttive in località CA.RE.CO. e linee guida d'intervento" all'art.90 del PRG (come modificato sulla base della precedente specifica osservazione), richiamato al comma 90.05, non si ritiene necessaria la modifica proposta al comma 90.05.02 che, tra l'altro, si caratterizza come sostanziale e non può quindi essere proposta nell'ambito di un procedimento di rito semplificato come quello relativo alla variante in esame.
- In merito alle aree di nuova previsione ricadenti nel PPST e non ancora attuate alla data di adozione del PTCP, si richiama comunque l'attenzione al rispetto del comma 8 dell'art.85 del PTCP che dispone che nelle medesime deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 88 dello stesso Piano provinciale.
7. Anche in riferimento all'art.12 punto 5 delle NTA del PSC adottato e in regime di salvaguardia, risulta necessario verificare la correlazione della nuova previsione, ubicata all'interno del Comparto produttivo CA.RE.CO., con il sistema viario esistente, individuando quindi il relativo accesso.
8. L'area oggetto di variante risulta idonea alla destinazione prevista. Tuttavia, in relazione alle evidenziate problematiche idrauliche, dovranno essere applicate integralmente le prescrizioni contenute nella relativa scheda "AMBITO DI MODIFICA N. 1" contenuta nel documento "*Analisi degli ambiti di trasformazione – Assetto Geologico-Sismico e Geotecnico generale – Integrazioni aggiornamento studio idraulico Febbraio 2020*" che si intendono qui integralmente riportate.
9. In sede di attuazione degli interventi:
- risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art.65 "Compensazione ecologica", tenendo conto dello "Schema direttore rete ecologica" (Tav.A6) del PTCP vigente e degli elementi della rete ecologica individuati sulla Tav. PSC 1 del PSC adottato;
 - per quanto riguarda i parametri urbanistici ed edilizi, considerata la non conformità fra le disposizioni di PRG e PSC adottato ed in regime di salvaguardia, dovrà essere garantita l'applicazione dei parametri più restrittivi;
 - considerato che lungo il confine sud della nuova previsione è presente una linea elettrica MT 15 KV aerea (come individuata sulla Tav. PSC 2.2 Aspetti condizionanti rispetto antropici e infrastrutturali del PSC adottato), risulta necessario il rispetto delle disposizioni della disciplina di settore vigente;
 - dovranno essere rispettati gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'"Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina – n°3 – 3b. Subunità della bassa pianura centuriata".

Modifica del tracciato di progetto della tangenziale sud-ovest di Cortemaggiore e dell'intersezione con la SP n. 587 di Cortemaggiore

10. Il tracciato di progetto della tangenziale sud-ovest di Cortemaggiore e l'intersezione con la SP 587, proposto con la Variante, ricade in un'area interessata dalla rete di distribuzione del gas (come individuata sulla Tav. PSC 2.2 Aspetti condizionanti rispetti antropici e infrastrutturali del PSC adottato); si valutino pertanto le possibili interferenze e condizionamenti per la fase attuativa degli interventi, nel rispetto delle disposizioni della disciplina di settore vigente.
11. Il tracciato di progetto della tangenziale sud-ovest di Cortemaggiore, proposto con la Variante, ricade parzialmente nella Perimetrazione dello stabilimento a rischio di incidente rilevante (STOGIT- STOccaggi Gas Italia S.p.a.) così come individuata sulla Tav. PSC 2.3 Aspetti condizionanti vincoli ambientali e per la sicurezza e la difesa del suolo del PSC adottato); si valuti pertanto la compatibilità dell'intervento rispetto alla specifica normativa relativa gli insediamenti a rischio di incidente rilevante, considerando anche gli eventuali aggiornamenti della suddetta perimetrazione successivamente intervenuti.
12. La connessione tra il nuovo tracciato e la strada provinciale n. 587 di Cortemaggiore deve essere valutata considerando quanto previsto dal DM 19.04.2006.
13. L'area oggetto di variante risulta idonea alla destinazione prevista. Tuttavia, in relazione alle evidenziate problematiche idrauliche, dovranno essere applicate integralmente le prescrizioni contenute nella relativa scheda "AMBITO DI MODIFICA N. 3" contenuta nel documento "*Analisi degli ambiti di trasformazione – Assetto Geologico-Sismico e Geotecnico generale – Integrazioni aggiornamento studio idraulico Febbraio 2020*" che si intendono qui integralmente riportate.
14. In sede di attuazione degli interventi:
- considerata la presenza di formazioni lineari, nell'area interessata dal tracciato di progetto della tangenziale sud-ovest di Cortemaggiore e dell'intersezione con la SP n. 587 di Cortemaggiore, al fine di non compromettere tali elementi vegetazionali presenti nell'area, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui agli artt.8 e 9 del P.T.C.P. vigente;
 - considerato che la SP n. 587 è individuata dal PTCP come "viabilità storica: percorso consolidato", dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art.27 del PTCP;
 - dovranno essere rispettati gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'"Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina – n°3 – 3b. Subunità della bassa pianura centuriata.
 - considerato che il tracciato di progetto della tangenziale sud-ovest di Cortemaggiore, proposto con la Variante, ricade in un'area interessata dalla fascia di tutela del Colatore Canalone ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 385/2020 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI
CORTEMAGGIORE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL
30.7.2019 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.,
NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N.
47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, si esprime ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 17/03/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 30 del 17/03/2020

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30.7.2019 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 17/03/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale